

COMUNE DI TRIGGIANO
Città Metropolitana di Bari

**PIANO DI LOTTIZZAZIONE
IN ZONA "D1.1"**

art. 53 REC e artt. 39, 40 delle NTE allegate al PRG

**tra la S.P. Triggiano/Bari Carbonara
e la S.S. n. 100, Bari/Taranto
"MISOSTA"**

COMMITTENTI:

Carlo, Franco CAMPOBASSO
Francesco CAMPOBASSO
Maria, Rachele Anna RUBINO

Domenico Marco MADIO
Paolo Antonio MADIO

Luciano Vito GIANNELLI
Teresa Juana GIANNELLI
Vincenzo GIANNELLI (C.F.: GNN VCN 64B02 A662H)
Giuseppina SPECCHIO

EDILUX di Francesco LOSITO srl

Vincenzo GIANNELLI (C.F.: GNN VCN 64L10 A662I)

TORREFAZIONE CAFFE' MICHELE BATTISTA srl

PROGETTAZIONE:

prof. ing. Alfredo MAGNANIMO
dott. arch. Valentina MARUCCI
dott. arch. Francesco Mario SPECCHIO

COLLABORAZIONE:

dott. arch. Giuseppe DIZONNO
dott. arch. Chiara SCOGNETTI

ELABORATO:

RAPPORTO PRELIMINARE
DI ORIENTAMENTO
(art. 7 della L.R. 14/2012)

Tav. EG.04

SCALA: A4 / A3

DATA 1° EMISSIONE: maggio 2018

REVISIONE n. 1: - -

FILE: MISOSTA - Tav_EG.04 - RPO - VAS - Rev0

	Architetton.	P. di C.	Strutture	Elettrici	Fluidi
PRATICA:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGETTO:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Prov.	Preliminare	Definitivo	Esecutivo	Varie

Alfredo MAGNANIMO - Via L. Sturzo, 16 70019 TRIGGIANO -BA- tel. 080.4687959
Valentina MARUCCI - Vico Nuovo, 13 70019 TRIGGIANO -BA- tel. 080.4683729
Francesco M. SPECCHIO - Via Carroccio, 47 70019 TRIGGIANO -BA- tel. 080.4687686

Sommario

PREMESSA	3
PARTE PRIMA.....	8
Descrizione del piano e del contesto ambientale di inserimento.....	8
Descrizione dell'intervento	9
PARTE SECONDA.....	12
Integrazione della procedura di VAS con la procedura urbanistica.....	12
La procedura di VAS (L.R. 44/2012, R.R. 18/2013).....	13
La procedura urbanistica (L.R. 56/1980)	15
Raccordo tra la procedura di VAS e la procedura urbanistica	16
PARTE TERZA.....	18
Analisi del contesto ambientale di riferimento	18
1. BIODIVERSITA'	19
Siti di interesse naturalistico di importanza comunitaria e aree naturali protette.....	19
2. PAESAGGIO.....	20
PUTT/p.....	20
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).....	21
L.R. 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"	24
3. ARIA	25
Piano regionale della qualità dell'aria	25
Monitoraggio della qualità dell'aria a cura di ARPA Puglia.....	26
4. ACQUA.....	27
Piano di Tutela delle Acque	27
Monitoraggio della qualità dell'acqua a cura di ARPA Puglia.....	33
5. SUOLO	34
Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE).....	34
Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI).....	35

6. AGENTI FISICI.....	37
Rumore	37
7. RIFIUTI	39
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.....	39
Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali (PGRS).....	39
Osservatorio rifiuti Regione Puglia	40
PARTE QUARTA.....	41
Impostazione del Rapporto Ambientale	41
PARTE QUINTA.....	44
Potenziali effetti significativi negativi.....	44
PARTE SESTA.....	46
Consultazione SCMA e Enti interessati.....	46
Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territoriali interessati.....	47
Modalità di consultazione dei SCMA, degli Enti territoriali interessati e della popolazione.....	48

PREMESSA

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La VAS, prevista a livello europeo dalla Direttiva 42/2001/CE (cd. Direttiva VAS), è disciplinata a livello nazionale dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (che ha recepito a livello nazionale la direttiva VAS) e a livello regionale dalla L.R. 14 dicembre 2012, n. 44 (modificata dalla L.R. 12 febbraio 2014, n. 4).

In particolare, l'art. 3 della L.R. 44/2012 individua i casi in cui piani e programmi sono direttamente assoggettati alla procedura di VAS e quelli per i quali l'eventuale assoggettamento viene determinato in esito ad una specifica procedura di verifica (verifica di assoggettabilità a VAS, art. 8 L.R. 44/2012) che può, altrimenti, determinarne l'esclusione.

Per ipiani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale o della destinazione d'uso dei suoli per i quali sia attribuito ai Comuni il ruolo di autorità procedente, il Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 ha ulteriormente dettagliato i criteri in virtù dei quali stabilire la procedura di VAS a cui sottoporre piani e programmi.

Infatti, in virtù della natura e della portata del piano/programma, della sensibilità dell'area interessata dall'intervento e dell'eventuale esistenza di valutazione ambientale già esperite dai piani sovra-ordinati, il R.R. 18/2013 stabilisce se il piano/programma è:

- 1) direttamente assoggettato a VAS (art. 4);
- 2) sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS (art. 5);
- 3) sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS semplificata (art. 6);
- 4) escluso dalla procedura di VAS (art.7).

Il piano urbanistico attuativo in questione interessa una zona la cui estensione territoriale è superiore a 10 ettari (superficie territoriale 111.421.61 mq) e che ricade all'interno di un'area soggetta a contaminazione salina secondo il vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale, area riconosciuta - ai fini dell'applicazione della VAS, come *zona ad elevata sensibilità ambientale* ai sensi dell'art. 2 del R.R. 18/2013.

Nel caso in questione, quindi, non ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 5 del R.R. 18/2013 (e tantomeno quelli di cui agli artt. 6 e 7), il PUE è assoggettato direttamente a VAS secondo le fasi definite dall'art. 7 della L.R. 44/2012, che prevede:

art. 7 - "Modalità di svolgimento"

1. *La VAS è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 15:*

- a) *lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, limitatamente ai casi definiti dall'articolo 3, con la predisposizione di un rapporto preliminare di verifica;*
 - b) *l'impostazione della VAS, attraverso la collaborazione fra autorità competente, autorità procedente e proponente, e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, sulla base di un rapporto preliminare di orientamento;*
 - c) *l'elaborazione del rapporto ambientale;*
 - d) *lo svolgimento di consultazioni;*
 - e) *la valutazione del piano programma, tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, che si conclude con espressione del parere motivato;*
 - f) *la decisione, ovvero l'atto di approvazione del piano o programma;*
 - g) *l'informazione sulla decisione;*
 - h) *il monitoraggio.*
2. *La procedura di VAS è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.*
 3. *La verifica di assoggettabilità e l'impostazione della VAS di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vengono svolte preferibilmente prima dell'adozione del piano o programma, laddove prevista, e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione del piano o programma.*
 4. *Ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, l'autorità procedente può, d'intesa con il proponente, presentare direttamente un'istanza di VAS relativa a piani e programmi per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità, laddove disponga di elementi sufficienti a ritenere che i predetti piani o programmi possano comportare impatti significativi sull'ambiente.*
 5. *Qualora il proponente sia un soggetto pubblico differente dall'autorità procedente, l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, può attribuire al proponente l'esercizio, anche parziale, delle funzioni dell'autorità procedente di cui agli articoli da 8 a 15.*
 6. *L'autorità competente, ove ritenuto utile e anche su richiesta dell'autorità procedente, indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, al fine di acquisire elementi informativi e i contributi delle altre amministrazioni pubbliche interessate.*

L'art. 9 della L.R. 44/2012, in particolare, definisce la fase di impostazione della VAS.

art. 9- "Impostazione della VAS"

1. *Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 3 oppure in seguito a un provvedimento di assoggettamento di cui all'articolo 8, è necessario effettuare la VAS, il*

proponente o l'autorità procedente predispongono un **rapporto preliminare di orientamento**, volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e comprendente:

- a) i principali contenuti (obiettivi, articolazione, misure e interventi), l'ambito territoriale di influenza del piano o programma e un quadro sintetico della pianificazione e programmazione ambientale, territoriale e socio-economica vigente nel predetto ambito;
 - b) l'esplicitazione di come la VAS si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e approvazione del piano o programma, tenendo conto delle forme di coordinamento delle procedure, con particolare riferimento alle attività di deposito, pubblicazione e consultazione;
 - c) una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale interessato dall'attuazione del piano o programma;
 - d) l'impostazione del rapporto ambientale e della metodologia di valutazione;
 - e) una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma;
 - f) l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare e le modalità di consultazione e di partecipazione pubblica previste.
2. L'autorità procedente avvia la procedura di VAS presentando all'autorità competente un'istanza corredata della seguente documentazione su supporto informatico:
- a) il rapporto preliminare di orientamento di cui al comma 1;
 - b) copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma, comprensiva del rapporto preliminare di orientamento;
 - c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;
 - d) eventuali elaborati del piano o programma utili alla valutazione;
 - e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.
3. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, l'autorità procedente avvia la fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, pubblicando la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all'autorità competente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi.
4. L'autorità competente, se necessario, può richiedere all'autorità procedente di integrare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e/o degli enti territoriali interessati.

5. *La consultazione, salvo quanto diversamente concordato tra autorità competente e procedente, si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2.*
6. *Al fine di evitare duplicazioni, l'autorità competente può stabilire che, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 conclusa con l'assoggettamento a VAS sostituisca la fase di consultazione preliminare.*

Il presente Rapporto Preliminare di Orientamento (RPO) costituisce parte integrante del piano ai fini dell'espletamento della procedura di VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 44/2012 e del R.R. 18/2013.

I contenuti del RPO sono conformi a quelli previsti dall'art. 9 della L. R. 44/2012.

PARTE PRIMA


Descrizione del piano e del contesto ambientale di inserimento

-L.R. 44/2012, art. 9, co. 1, lett. a) -

Definizione dei principali contenuti (obiettivi, articolazione, misure e interventi), l'ambito territoriale di influenza del piano o programma e un quadro sintetico della pianificazione e programmazione ambientale, territoriale e socio-economica vigente nel predetto ambito.

Descrizione dell'intervento

L'area oggetto di pianificazione risultatipizzatacomezonaD1.1 "Aree produttive artigianali-industriali" ai sensi dell'art. 71 delle N.T.E. del vigente P.R.G.



Stralcio PRG

L'area è destinata all'insediamento di attività artigianali e industriali nonché dei servizi primari connessi alle aree stesse. L'ambito territoriale oggetto di intervento è situato al margine ovest dell'abitato di Triggiano e confina a nord-est con la S.S. n. 100: "Bari-Taranto", a sud con la S.P. Bari Carbonara-Triggiano, ad ovest con terreni agricoli che arrivano fino al limite del territorio comunale.

Dal punto di vista morfologico, l'area in esame risulta lievemente degradante in direzione nord-nord-est a partire dal margine sud coincidente dalla S.P. Bari Carbonara-Triggiano.

Dal punto di vista della copertura botanico-vegetazionale, all'interno dell'area oggetto di studio non sono presenti colture di particolare pregio e fatta eccezione per la parte a sud, dove si rileva la presenza di sporadici alberi di ulivo e pochi cespugli di macchia mediterranea, l'area appare in gran parte in stato di abbandono, come risulta dalla documentazione fotografica (Tav. AA.02).

L'obiettivo del progetto è quello di dare completezza al disegno urbanistico di una parte di città separata dal resto dell'edificato dal tracciato della S.S. n. 100 Bari-Taranto.

L'area oggetto del preliminare di piano attuativo risulta attualmente caratterizzata dalla presenza di alcuni lotti già edificati, in cui sono presenti diverse attività industriali ed artigianali. Il disegno urbanistico proposto pur considerando di stralciare, rispetto alla perimetrazione di intervento, queste aree già edificate, tenta di ricomprenderle in uno schema di funzionamento complessivo.



In tal senso sono da intendersi, sia la scelta del tracciato dell'unica strada pubblica, disegnato in modo da fornire l'accesso a tutti i nuovi lotti in progetto ma anche a quelli esistenti interclusi, nonché l'orientamento dei lotti e delle sagome d'ingombro lungo la complanare ovest della S.S. 100, posizionati in modo da realizzare una continuità di accessi che comprende anche l'attuale ristorante 'Villa Pigna' e i fabbricati commerciali ed artigianali situati più a nord; questa continuità viene anche rimarcata dalla fascia di parcheggi pubblici posizionata lungo la complanare ovest. Per quanto attiene l'organizzazione dei lotti edificabili, al fine di garantire la massima autonomia

Il Piano attuativo: proposta di assetto con individuazione dei fabbricati

possibile dei soggetti chiamati alla realizzazione del comparto, il progetto urbanistico adotta una suddivisione dell'intera area edificatoria in sette macro lotti.

Il piano affronta con particolare attenzione i temi dello smaltimento delle acque reflue e quello della presenza di alberi di ulivi nell'area di intervento (cfr. Relazione tecnico illustrativa e le schede allegate al presente rapporto relative alla mappatura degli ulivi).

Il presente piano si colloca gerarchicamente a livello inferiore rispetto ai piani urbanistici di livello generale, ai piani finalizzati alla tutela dell'ambiente e/o all'uso efficiente delle risorse: rispetto a detti piani, pertanto, il piano attuativo non determina alcuna influenza ma, piuttosto, ne deve rispettare previsioni, prescrizioni, vincoli e limitazioni.

Vista la natura del piano e la sua collocazione gerarchica rispetto ad altri piani (di settore e di natura ambientale), in ossequio alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, il Piano di Lottizzazione deve recepire le disposizioni vigenti in materia ambientale nelle proprie norme tecniche di esecuzione. Inoltre, esso dovrà promuovere scelte e soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli effetti ambientali negativi nonché alla riduzione del consumo di risorse, in una visione integrata e con riferimento ad un ambito spazio temporale adeguatamente ampio.

Al fine di valutare le potenziali problematiche di natura ambientale connesse all'attuazione del piano, è necessario effettuare uno screening dei piani con finalità di tutela ambientale e paesaggistica che esplicano i propri effetti sull'area in questione.

PARTE SECONDA


Integrazione della procedura di VAS con la procedura urbanistica

-L.R. 44/2012, art. 9, co. 1, lett. b) -

Come la VAS si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e approvazione del piano o programma, tenendo conto delle forme di coordinamento delle procedure, con particolare riferimento alle attività di deposito, pubblicazione e consultazione.

La procedura di VAS (L.R. 44/2012, R.R. 18/2013)

Riprendendo quanto già detto in precedenza, l'immagine seguente mostra le fasi relative alla procedura di VAS (con i relativi contenuti e soggetti propulsori) così come stabilite dall'art. 7 della L.R. 44/2012.



Articolazione della procedura di VAS ai sensi dell'art. 7 della L.R. 44/2013.

La procedura urbanistica (L.R. 56/1980)

Il piano oggetto di valutazione si configura quale strumento urbanistico di secondo livello, quindi attuativo delle previsioni del vigente P.R.G. approvato ai sensi della L.R. 56/1980, ed assume la funzione di quadro di riferimento dei singoli interventi - edilizi ed infrastrutturali - previsti nell'area di riferimento del piano.

L'art. 19 della L.R. 56/1980 definisce contenuti (e finalità) dei Piani Particolareggiati, (come, più propriamente, dovrebbe essere denominato il piano in questione):

art. 19- "Piano particolareggiato: contenuti"

1. *Il Piano particolareggiato (P.P.) precisa ed esegue le prescrizioni e previsioni del Piano regolatore.*
 2. *Il Piano particolareggiato:*
 - a) *delimita il perimetro della zona interessata;*
 - b) *determina la rete stradale, gli spazi pubblici, e le altre attrezzature di servizio;*
 - c) *individua la disposizione planovolumetrica degli edifici esistenti e previsti;*
 - d) *indica gli edifici destinati a demolizione totale o parziale, ovvero specifica gli interventi sugli edifici soggetti a recupero;*
 - e) *precisa le destinazioni d'uso delle aree e degli edifici;*
 - f) *precisa le tipologie edilizie e l'arredo urbano;*
 - g) *detta le norme di attuazione.*
- ... omissis.*

Il processo di formazione ed approvazione del piano particolareggiato è disciplinato, invece, dall'art. 21.

Art. 21 - "Piano particolareggiato: formazione ed approvazione."

1. *Il Piano particolareggiato è adottato con delibera del Consiglio comunale, previo parere obbligatorio del dirigente dell'Ufficio tecnico comunale corredato della scheda di controllo di cui al successivo art. 35 della presente legge, nonché previo parere obbligatorio delle Commissioni urbanistica e/o edilizia comunale.*
2. *Entro 15 giorni dalla sua adozione, il Piano particolareggiato viene depositato presso la segreteria del Comune per 10 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggiore diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici e sull'Albo Pretorio del Comune.*

3. *Fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi nel Piano ed osservazioni da parte di chiunque.*
 4. *Qualora nel Piano ricadono immobili con vincoli idrogeologici, boschivi, artistici, paesistici e di ogni altro tipo apposti da leggi e strumenti di Pianificazione statali e regionali, il Comune invia il Piano, entro 15 giorni dalla sua adozione, agli Enti ed Uffici competenti per il rilascio del parere se prescritto dalle predette leggi e strumenti.*
 5. *Scaduti tutti i termini di cui ai commi precedenti e ricevuti i pareri degli Enti ed Uffici di cui al quarto comma del presente articolo, il Consiglio comunale approva in via definitiva il Piano particolareggiato.*
 6. *Contestualmente alla approvazione, il Consiglio comunale decide sulle opposizioni ed osservazioni presentate, sentiti su queste, ove non sia già avvenuto prima dell'invio al C.U.R., il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale e le Commissioni urbanistica e/o edilizia comunale nelle forme di cui al precedente primo comma.*
 7. *La delibera con la quale il Consiglio comunale approva il P.P. è soggetta al solo controllo dell'Organo di cui all'art. 130 della Costituzione.*
 8. *Tale delibera è pubblicata, anche per estratto, sul B.U. della Regione, è depositata nella Segreteria del Comune ed è notificata, a norma del codice di procedura civile o tramite messo comunale, entro due mesi dall'avvenuto deposito, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal Piano.*
- ... omissis.*

Il Piano in questione, senza modificare indici e parametri definiti dal P.R.G. (in particolare, dall'art. 71 delle N.T.A.), definisce con maggior dettaglio - attraverso gli elaborati di piano e la normativa tecnica di esecuzione - l'assetto urbanistico dell'area e le modalità di esecuzione e realizzazione degli interventi.

Raccordo tra la procedura di VAS e la procedura urbanistica.

In virtù di quanto innanzi illustrato circa le fasi procedurali relative allo svolgimento della VAS e dell'adozione/approvazione del PUE, richiamato in particolare il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 44/2012 (così come modificato dall'art. 11 della L.R. 4/2014), che dispone che lo svolgimento della fase di impostazione della VAS avvenga preferibilmente prima dell'adozione del piano e, comunque, nelle fasi preliminari della formazione del piano, il coordinamento delle due procedure prevede:

1. formalizzazione della proposta di piano e del RPO da parte dell'Autorità Proponente;
2. avvio della fase di impostazione della VAS (art. 9 L.R. 44/2012);
3. redazione del rapporto ambientale (art.10 L.R. 44/2012);
4. adozione del Piano Particolareggiato (art. 21, co. 1 L.R. 56/1980);

5. Avvio della fase di consultazione (art. 11 L.R. 44/2012) + pubblicità (art. 21, co. 2 L.R. 56/1980) + acquisizione delle osservazioni/opposizioni (art. 21, co. 3 L.R. 56/1980)+ acquisizione pareri necessari da parte degli Enti competenti (art. 21, co. 4 L.R. 56/1980);
6. Espressione del parere motivato da parte dell'Autorità Competente (art. 12 L.R. 44/2012);
7. Decisione (art. 13 L.R. 44/2012) + Approvazione in via definitiva il Piano particolareggiato in Consiglio Comunale (art. 21, co. 5 L.R. 56/1980), contestuale alla decisione sulle opposizioni ed osservazioni presentate (art. 21, co. 6 L.R. 56/1980);
8. Informazione sulla decisione (art. 14 L.R. 44/2012) + Pubblicazione (art. 21, co. 8 L.R. 56/1980).
9. Monitoraggio (art. 15 L.R. 44/2012).

PARTE TERZA

Analisi del contesto ambientale di riferimento

-L.R. 44/2012, art. 9, co. 1, lett. c) -

Descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale interessato dall'attuazione del piano o programma.


1. BIODIVERSITA'

Siti di interesse naturalistico di importanza comunitaria e aree naturali protette

La pianificazione statale e regionale in materia di tutela dei siti di interesse naturale e di aree protette, fa riferimento ai seguenti dispositivi:

- “Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, specialmente come habitat di uccelli acquatici” sottoscritta a Ramsar (Iran) nel 1971 e ratificata dall’Italia con il D.P.R. n. 448/1976;
- Direttiva Comunitaria 79/409 “Protezione delle specie di uccelli selvatici e dei loro habitat”, da cui derivano le “Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- Direttiva Comunitaria n. 92/43/CEE (cd. “Direttiva Habitat”), da cui deriva il sistema europeo di aree protette denominato “Natura 2000”;
- Important Bird Areas (IBA) Direttiva 79/409 modificata dalla Dir. 147/09;
- L. 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette”, L.R. 19/1997 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia”, da cui derivano le aree protette istituite in Puglia;

L’immagine seguente mostra come nell’intero territorio comunale di Triggiano - ed in particolare nell’intorno dell’area di intervento - non sono presenti aree protette, parchi e siti della Rete Natura 2000.



Fonte: <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ParchiAreeProtette/index.html>

2. PAESAGGIO

PUTT/p

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p) della Regione Puglia, elaborato ai sensi della L.R. n. 56/1980 in attuazione della L. 431/1985 ed approvato con D.G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000 (BURP n. 6 del 11.01.2001), disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.

Il Piano individua e definisce cinque Ambiti Territoriali Estesi (ATE) in funzione del loro valore paesaggistico e ambientale:

- valore eccezionale (ATE A), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti,
- valore rilevante (ATE B), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti,

- valore distinguibile (ATE C), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti,
 - valore relativo (ATE D), laddove pur non essendoci la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività,
 - valore normale (ATE E), laddove non è dichiarabile un significativo valore Paesaggistico.
- Per ciascuno di essi il PUTT/p definisce specifici *indirizzi di tutela*.

Oltre agli ATE, il PUTT/p individua i cd. Ambiti Territoriali Distinti (ATD), definiti quali "elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico-culturali", al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte.

Gli ATD sono distinti in tre differenti categorie:

- assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico,
- copertura botanico-vegetazionale, culturale e presenza faunistica,
- stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

>>> Con riferimento agli ATE, l'area in questione ricade in un ambito di valore normale di tipo "E". Per quanto attiene gli ATD, non esistono beni individuati dal PUTT/p nell'area di interesse.



Fonte: <http://www.triggiano.territorioambiente.it>

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

Il Piano Paesistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) è stato definitivamente approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 176/2015.

Il PPTR è stato predisposto come aggiornamento e implementazione del PUTT/p ed è quindi piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

Le disposizioni normative del PPTR individuano i livelli minimi di tutela dei paesaggi della Regione. Eventuali disposizioni più restrittive contenute in piani, programmi e progetti di cui al comma 3 sono da ritenersi attuative del PPTR, previa acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica volto alla verifica di coerenza rispetto alla disciplina del PPTR.

Il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia è definito da tre componenti: l'Atlante del Patrimonio Ambientale, Paesaggistico e Territoriale, lo Scenario Strategico, le Norme Tecniche di Attuazione.

L'**Atlante** descrive l'identità dei paesaggi del territorio pugliese e le regole fondamentali che li hanno generati nel corso del tempo.

Lo **Scenario Strategico** prefigura il futuro di medio e lungo periodo del territorio della Puglia, attraverso una serie di immagini, che delineano i tratti essenziali degli assetti territoriali desiderabili e fungono da riferimento strategico per avviare processi di consultazione pubblica, azioni, progetti e politiche. Lo scenario contiene poi delle Linee Guida, finalizzate a guidare le attività di trasformazione del territorio.

Lo scenario strategico costruito dal PPTR è articolato a livello regionale in obiettivi generali, a loro volta articolati in obiettivi specifici.

Gli obiettivi generali, in numero di dodici, sono i seguenti:

- 1) realizzare l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici
- 2) sviluppare la qualità ambientale del territorio
- 3) valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata
- 4) valorizzare i paesaggi rurali storici: economie e paesaggi
- 5) valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo
- 6) riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee
- 7) valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia
- 8) progettare la fruizione lenta dei paesaggi
- 9) riqualificare, valorizzare e riprogettare i paesaggi costieri della Puglia
- 10) definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili
- 11) definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nell'insediamento, riqualificazione e riuso delle attività produttive e delle infrastrutture

12) definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale per gli insediamenti residenziali urbani e rurali.

Le **Norme Tecniche di Attuazione** contengono indirizzi, direttive e prescrizioni sull'uso delle risorse ambientali, insediative e storico-culturali che costituiscono il paesaggio. Gli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio e delle sue risorse (piani provinciali e comunali, i piani di sviluppo rurale, i piani delle infrastrutture, etc.) dovranno essere adeguati agli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dagli indirizzi e dalle direttive stabiliti dal piano per le diverse parti di territorio pugliese.

Il PPTR individua l'**ambito paesaggistico** come articolazione del territorio regionale ai sensi dell'art. 135, comma 2, del Codice del Paesaggio. Il territorio regionale è quindi articolato in undici ambiti paesaggistici individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

- la conformazione storica delle regioni geografiche;
- i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico;
- i caratteri ambientali ed ecosistemici;
- le tipologie insediative: città, reti di città infrastrutture, strutture agrarie
- l'insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi;
- l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

Ogni ambito paesaggistico è articolato a sua volta, in **figure territoriali** che rappresentano le unità minime paesistiche. L'insieme delle figure territoriali definisce l'identità territoriale e paesaggistica dell'ambito dal punto di vista dell'interpretazione strutturale.

In ogni ambito paesaggistico le figure territoriali e le relative invarianti strutturali comprendono al loro interno e connettono in forma sistemica i beni paesaggistici, i beni culturali, i contesti topografici stratificati e i contesti di paesaggio presenti nella figura stessa. L'interpretazione strutturale delle invarianti consente di articolare e integrare in un quadro di riferimento coerente l'insieme degli obiettivi di qualità, dei progetti e delle politiche ed azioni integrate e intersettoriali, della normativa prescrittiva e di indirizzo.

Inoltre, il PPTR individua **beni paesaggistici** e **ulteriori contesti paesaggistici**, articolati in tre strutture, a loro volta distinti in componenti:

1. Struttura idrogeomorfologica
 - 1.1 Componenti idrologiche
 - 1.2 Componenti geomorfologiche
2. Struttura ecosistemica e ambientale
 - 2.1 Componenti botanico-vegetazionali
 - 2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

3. Struttura antropica e storico-culturale

3.1 Componenti culturali e insediative

3.2 Componenti dei valori percettivi

L'intero territorio comunale di Bitritto ricade nell'Ambito di Paesaggio "Puglia Centrale" e nella Figura territoriale e paesaggistica "Conca di Bari ed il sistema radiale delle lame".

>>> *Nell'area oggetto di intervento, il PPTR non individua alcun beneo ulteriore contesto paesaggistico.*

L.R. 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"

Con la L.R. 14/2007 la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivi monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale. Gli uliveti monumentali presenti nell'elenco approvato dalla Giunta Regionale sono soggetti a vincolo paesaggistico in quanto assimilati a beni diffusi del paesaggio e come tali devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali.

L'art. 10 della legge vieta il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale.

Rispetto a tale divieto la legge ammette deroghe (art. 11 L.R. 14/2007) esclusivamente per motivi di pubblica utilità, o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della legge, ovvero per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla LR 56/1980, ubicati nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per aree di completamento (zone B)ricadenti nei centri abitati delimitati ai sensi del Codice della Strada.

La deroga prevede l'espianto ed il successivo reimpianto degli alberi di ulivo monumentali previo rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dall'UPA competente per territorio.

>>> *L'area oggetto di intervento è interessata dalla presenza di alberi di ulivo privi dei caratteri di monumentalità definiti dall'art. 2 della L.R. 14/2007 che, comunque, non determinano la presenza di un uliveto monumentale, come si evince dalle schede allegate al presente RPO*

3. ARIA

Piano regionale della qualità dell'aria

Il Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA), già adottato con deliberazioni di Giunta regionale n. 328 dell'11 marzo 2008 e n. 686 del 6 maggio 2008, è stato emanato con Regolamento Regionale n. 6 del 21 maggio 2008. Obiettivo principale del PRQA, è il conseguimento del rispetto dei limiti di legge per quegli inquinanti (PM₁₀, NO₂, ozono) per i quali nel periodo di riferimento sono stati registrati superamenti. Tuttavia, mentre per i primi due è possibile attuare interventi diretti di riduzione delle emissioni, per l'ozono, in quanto inquinante secondario, si può intervenire solo sui precursori, pur nella consapevolezza che le caratteristiche meteo-climatiche della regione ne favoriscono la formazione e che l'efficacia delle misure adottate è di portata limitata. Le misure di risanamento previste nel presente Piano hanno quindi l'obiettivo di conseguire, per l'intero territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità dell'aria vigenti.

Gli obiettivi specifici sono:

- ridurre le emissioni da traffico autoveicolare nelle aree urbane
- incrementare la quota di trasporto pubblico
- favorire e incentivare le politiche di mobilità sostenibile,
- eliminare o ridurre il traffico pesante nelle aree urbane
- ridurre le emissioni inquinanti degli insediamenti industriali
- incrementare i livelli di coscienza ambientale della popolazione
- favorire la più ampia applicazione del PRQA
- aumentare le conoscenze in materia di inquinamento atmosferico
- accelerare i naturali processi di degradazione degli inquinanti
- adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria alla normativa vigente.

Il PRQA è il principale strumento di pianificazione finalizzato al monitoraggio della qualità dell'aria nel territorio regionale ed alla pianificazione delle azioni per il risanamento delle zone con i livelli di concentrazione degli inquinanti superiori al valore limite. Nel piano inoltre sono riportati una serie di dati per implementare il valore e la sostenibilità ambientale della pianificazione territoriale e urbanistica.

Il territorio regionale è stato suddiviso in 4 zone cercando in questo modo di distinguere i comuni in funzione della tipologia di emissione a cui sono soggetti e individuando così le migliori misure di risanamento da applicare:

- Zona A "Traffico", comprende i Comuni in cui la principale fonte di inquinamento è rappresentata dal traffico veicolare. In questi Comuni si applicano le misure di risanamento rivolte al comparto mobilità di cui al par. 6.1.1 del PRQA;
- Zona B "Attività produttive", comprende i Comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC. In questi Comuni si applicano le misure di risanamento rivolte al comparto industriale di cui al par. 6.1.2 del PRQA;
- Zona C "Traffico e attività produttive", comprende i Comuni con superamenti del valore limite a causa di emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti a normativa IPPC. In questi Comuni si applicano sia le misure di risanamento rivolte al comparto mobilità di cui al par. 6.1.1 che quelle rivolte al comparto industriale di cui al par. 6.1.2;
- Zona D "Mantenimento", comprende tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità. In questi Comuni si applicano i Piani di Mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, secondo quanto disposto dal par. 6.4.

Inoltre il PRQA prevede misure per l'educazione ambientale (par. 6.1.3) e misure per l'edilizia (par. 6.4), da applicare in tutti i Comuni.

>>> *Il Comune di Triggiano ricade nella zona D, in quanto non sono presenti impianti industriali soggetti a normativa IPPC né tantomeno sono presenti valori critici nei livelli di qualità dell'aria.*

Monitoraggio della qualità dell'aria a cura di ARPA Puglia.

Il Comune di Triggiano non è interessato dalla presenza di centraline di monitoraggio della qualità dell'aria facenti parti della rete di monitoraggio gestita dall'ARPA Puglia.

La stazione più prossima al territorio comunale di Triggiano è quella presente nel comune di Bari - Carbonara. L'immagine accanto mostra la scheda relativa alla stazione di monitoraggio in questione, con l'indicazione degli inquinanti sottoposti a monitoraggio.

NOME	CO	C6H6	PM10	NO2	SO2
Informazioni sulla centralina					
Denominazione:	Bari - Carbonara				
Provincia:	Bari				
Comune:	Bari				
Indirizzo:	via Loguercio				
Tipologia area analizzata:	Suburbana				
Tipologia stazione:	Fondo				
Inquinanti analizzati:	CO, C6H6, PM10, NO2, SO2				
Data inizio attività:	06/10/2011				
Data cessazione attività:					
Coordinate UTM:	E:656834.6 N:4548947				
Note:					

4. ACQUA

Piano di Tutela delle Acque

La Regione Puglia, con D.G.R. n. 883 del 19 giugno 2007, ha adottato il "Progetto di Piano di Tutela delle Acque" (PTA).

Il PTA ha elaborato una riorganizzazione ed implementazione del patrimonio conoscitivo esistente, che ha consentito di descrivere i caratteri del nostro territorio (climatici, idrografici, idrologici, geologici, geomorfologici, idrogeologici, naturalistici e socio-economici), di individuare i corpi idrici presenti e di caratterizzarne lo stato di conservazione dal punto di vista qualitativo e quantitativo, sulla base della puntuale analisi delle pressioni che vi incidono.

Il Piano ha poi individuato una serie puntuale di interventi e di misure da adottare in considerazione delle situazioni ritenute di maggiore criticità, così come emerse dalla fase conoscitiva, ed ha predisposto le reti di monitoraggio per le acque superficiali e sotterranee, strumenti fondamentali di conoscenza dinamica del territorio, nonché di verifica dell'attuazione delle misure previste.

L'analisi conoscitiva dello stato delle risorse idriche nella nostra Regione condotta in fase di elaborazione del PTA, ha messo in luce la sussistenza di una serie di criticità sul territorio, soprattutto con riferimento alle risorse idriche sotterranee - soggette a fenomeni di *depauperamento* e *contaminazione salina* - tali da rendere necessaria l'assunzione, contestualmente all'adozione del Piano di Tutela, di "**Prime misure di salvaguardia**" relative agli aspetti per i quali appare urgente e indispensabile anticipare l'applicazione delle misure di tutela previste dallo strumento di pianificazione e programmazione.

Le misure di salvaguardia adottate vengono distinte in:

- Misure di Tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei,
- Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale idrogeologica,
- Misure integrative.

Le *Misure di Tutela Quali-Quantitativa delle risorse idriche sotterranee* dettano criteri e prescrizioni per il rilascio/rinnovo delle concessioni per il prelievo di acque di falda, al fine di operare un riordino delle concessioni all'emungimento in relazione ai diversi corpi idrici.

Nelle *Aree interessate da contaminazione salina*, al fine di contrastare il fenomeno di intrusione marina e di salinizzazione degli acquiferi carsici costieri depressurizzati per effetto di eccessivi prelievi, sono stabiliti:

- il divieto di rilascio di nuove concessioni per uso agricolo/industriale;
- le prescrizioni tecniche nel rinnovo.

Nelle *Aree di tutela quali-quantitativa*, al fine di tutelare le aree soggette a stress per sovrasfruttamento in grado di incrementare il fenomeno dell'intrusione salina, sono stabilite prescrizioni tecniche nel rilascio di nuove concessioni e di rinnovo.

Nelle *Aree di tutela quantitativa*, al fine di al fine di tutelare le aree del Tavoliere fortemente compromesse per eccesso di prelievo, è stabilito il divieto di rilascio di nuove concessioni per uso irriguo, industriale e civile non potabile.

Le *Misure per le Zone di Protezione Speciale Idrogeologica* regolamentano le attività consentite in comparti fisico-geografici del territorio meritevoli di tutela perché di strategica valenza per l'alimentazione dei corpi idrici sotterranei.

Infine, sono previste ulteriori *Misure integrative* delle precedenti.

Il Consiglio Regionale, con successiva delibera n. 230/2009, ha approvato definitivamente il PTA, rendendo vigenti le "*Misure di tutela*" individuate nello Piano (Allegato tecnico n. 14), finalizzate a conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi di qualità ambientale ex articolo 76, comma 4, del D.Lgs. 152/2006; contestualmente ha dato atto che le suddette "*Prime misure di salvaguardia*" vigono fino all'adozione dei regolamenti di attuazione del Piano.

L'area in questione non è interessata da **corpi idrici superficiali**.

Per quanto attiene i corpi idrici sotterranei, il Comune ricade nell'acquifero carsico della Murgia.

L'acquifero della Murgia -soprattutto nelle sue porzioni costiere - non risulta vulnerato da nitrati ma manifesta condizioni di criticità sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, legate all'incremento dei contenuti salini delle acque estratte in relazione all'intenso sovrasfruttamento della falda soprattutto ai fini irrigui.

Lo stato qualitativo viene definito attraverso l'uso dell'indice Stato Chimico delle Acque Sotterranee.

Le classi di riferimento sono le seguenti:


- classi da 1 a 4: impatto antropico da nullo a rilevante
- classe 0: impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3.

La classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei deve basarsi sulle modificazioni rilevate o previste dell'equilibrio idrogeologico.

A tal fine sono individuate quattro classi che definiscono lo stato quantitativo:


- classi A, B, C con condizioni crescenti di disequilibrio idrogeologico dovute all'impatto antropico;
- classe D complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica con impatto antropico nullo o trascurabile.

L'immagine seguente mostra lo stato attuale e quello futuro individuati dal PTA per l'acquifero della Murgia.



Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi (fonte PTA)

L'acquifero è caratterizzato da un'alta concentrazione salina, ragion per cui il PTA individua l'intera fascia costiera all'interno della quale ricade l'intero territorio comunale di Triggiano (nonchè l'area di intervento) come **Area vulnerabile alla contaminazione salina**.



Aree di vincolo d'uso degli acquiferi (fonte PTA)

Per le aree soggette a contaminazione salina, il PTA individua la misura M.2.10 di cui all'art. 3.2.10 del Programma delle Misure.


3.2.10 Tutela aree soggette a contaminazione salina (M.2.10)

Limitatamente alle aree costiere interessate da contaminazione salina, la cui perimetrazione è riportata nella TAV.B allegata al Piano di Tutela, si ritiene opportuno sospendere il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (art. 8 c.1, L.R. 18/99). In tale area potrebbero essere consentiti prelievi di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi, per impianti di scambio termico, o dissalazione a condizione che le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione. Dovrà inoltre essere preventivamente indicato il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente. Per le opere esistenti, in sede di rinnovo della concessione andrebbero verificate le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino superiori a:

- 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.) per l'Acquifero carsico della Murgia - fascia costiera Adriatica e Jonica;
- 20 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.) per l'Acquifero carsico del Salento;
- 30 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.) per l'Acquifero carsico del Gargano.

Nel determinare la portata massima emungibile da concedere, si dovrà considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e comunque che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare.

In funzione dello stato di qualità dei corpi idrici e degli obiettivi di qualità da raggiungere, il PTA individua una serie di misure e di interventi da realizzare.



Misure relative all'acquifero della Murgia e alle acque marine costiere AOM 16-09 (fonte PTA)

Un importante parametro per la gestione degli interventi finalizzati alla tutela delle acque (in particolare per la gestione degli scarichi delle acque reflue urbane) è rappresentato dal cd. **agglomerato urbano**, definito dal D.Lgs. 152/06 come *“l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale”*.

Infatti la tipologia degli impianti di trattamento, le caratteristiche qualitative degli scarichi delle acque reflue urbane, nonché la tempistica degli adeguamenti, dipendono dalla consistenza degli agglomerati, espressa in termini di “abitanti equivalenti”.

Il Comune di Triggiano ricade nell'**agglomerato di Bari** (codice 1607200601), ha una superficie di 92.019.569 m² ed un carico generato pari a 821.394 Abitanti Equivalenti.

L'agglomerato è dotato di due impianti di depurazione (Bari Est e Bari Ovest), con recapito finale nel Mare Adriatico, che risulta sottodimensionato rispetto al carico inquinante generato.

Provincia	BA	Denominazione agglomerato	Bari	Località afferenti l'agglomerato	BARI, ADELFA, BITRITTO, CAPURSO, CELLAMARE, NOICATTARO, RUTIGLIANO, SANNICANDRO, DI BARI, TRIGGIANO, VALENZANO, BINETTO, BITETTO, MODUGNO, GRUMO APPULA, TORITTO, PALO DEL COLLE, Santo Spirito, Palese, Aeroporto Militare, Zona Industriale Bari-Modugno, Capo Scardicchio, Cittadella della Finanza, F.SS. Parco Nord, Zona Industr. Strada Statale Nr.98, Auricarro, Quasano, Loseto, Parco Adria, Lamie, San Pietro, Superga, San Giorgio, Parco Scizzo-Parchitello, Torre a Mare
Superficie dell'agglomerato (m²)	92.019.569				
Codice agglomerato	1607200601		Dati generali		


Popolazione residente	541.952	Carico generato
Popolazione presente	15.621	
Popolazione pendolare	10.442	
Popolazione in strutture alberghiere	6.819	
Abitanti in seconde abitazioni	60.478	
Servizi ristorazione	92.725	
Attività manifatturiere micro	93.357	
Attività manifatturiere medio-grandi	353.669	
Abitanti equivalenti totali urbani		

Abitazioni totali	215.322	Dati su abitazioni
Abitazioni occupate da residenti	185.270	
Abitazioni occupate da non residenti	2.585	
Abitazioni vuote	27.467	
Media del fattore di occupazione	2,74	

Nome impianto di depurazione	Bari est		Dati su depuratori	
Potenzialità impianto (AE)	500.000	Codice impianto		1607200601A
Nome impianto di depurazione	Bari ovest			
Potenzialità impianto (AE)	242.000	Codice impianto		1607200601B
note				

Nome recapito situazione 2008	Mare Adriatico con condotta sott	Dati su recapiti
Tipo di recapito situazione 2008	M	
Livello di trattamento 2008	Secondario	
CI interessato situazione 2008	Mare Adriatico	
Nome recapito scenario futuro	Mare Adriatico con condotta sott	
Tipo di recapito scenario futuro	M	
Livello di trattamento futuro	Tab.1	
CI interessato scenario futuro	Mare Adriatico	

Dati relativi all'agglomerato urbano di Bari (fonte PTA)



L'agglomerato urbano di Bari (fonte PTA)

Ai fini del miglioramento dello stato qualitativo del tratto di costa in esame, il PTA prevede l'adeguamento degli impianti di depurazione dell'agglomerato di Bari.


Monitoraggio della qualità dell'acqua a cura di ARPA Puglia

Ai sensi dei Decreti Ministeriali n. 56 del 14/04/2009 e n. 260 del 08/11/2010, ARPA Puglia effettua il monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali (CIS, cfr. http://www.arpa.puglia.it/web/guest/monitoraggio_CIS).


Ai sensi della norma, il monitoraggio dei CIS si articola in tre tipologie:

- Monitoraggio di Sorveglianza (2010 - 2011),
- Monitoraggio Operativo (2012 - in corso),
- Monitoraggio di Indagine.

In esito al primo ciclo triennale di monitoraggio, con DGR n. 1952 del 3.11.2015, la Regione Puglia ha approvato la classificazione triennale dello stato di qualità - ecologico e chimico - dei corpi idrici superficiali proposta da ARPA Puglia.



Classificazione triennale dello stato di qualità ecologico dei corpi idrici superficiali approvata con DGR 1952/2015



Classificazione triennale dello stato di qualità chimico dei corpi idrici superficiali approvata con DGR 1952/2015

La classificazione mostra una buona situazione delle acque costiere frontistanti il territorio comunale di Triggiano, recapito finale del depuratore a servizio dell'agglomerato urbano. Dato altresì confermato dallo specifico monitoraggio effettuato da ARPA Puglia sui depuratori (<http://www.arpa.puglia.it/web/guest/depuratori>).

5. SUOLO

Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE)

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive costituisce lo strumento di pianificazione di settore previsto dalla legge Regionale n. 37/85. Con D.G.R. n.445 del 23/02/2010 la Regione Puglia ha approvato la "variazione al P.R.A.E." allora vigente.

Il PRAE individua le aree suscettibili di attività estrattiva e, attraverso le Norme Tecniche, detta norme per l'esercizio di tali attività e per il successivo recupero

Il PRAE di cui alla variante approvata con suddetta D.G.R. n.445/2010, prevede un livello di pianificazione attuativo e in tal senso individua, all'art. 4 Titolo I delle N. T. A., "le aree nelle quali l'attività è subordinata alla preventiva approvazione di Piano Particolareggiato".

La Carta Giacimentologica allegata al PRAE individua otto aree soggette a Piano Particolareggiato che "risultano degradate per effetto di pregressa attività estrattiva, trattandosi o di zone già sede di attività estrattive abbandonate senza sistemazione ovvero esaurite e sistemate in modo tale da non aver raggiunto un sufficiente grado di reinserimento nel contesto paesaggistico ambientale. In queste aree sono presenti cave in attività, cave abbandonate o cave dismesse. I piani particolareggiati hanno funzione di riordino dell'attività estrattiva finalizzata al recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale".

>>> *Il territorio comunale di Triggiano non è in alcun modo interessato dalla presenza di aree soggette a Piano Particolareggiato dal PRAE.*

Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)

L'Autorità di Bacino per la Puglia, con delibera del Comitato Istituzionale n. 25 del 15.12.2004, ha adottato il Piano di Bacino della Regione Puglia "Stralcio Assetto Idrogeologico" e le relative misure di salvaguardia (PAI), ai sensi dell'art.19 della legge n. 183/1989, dell'art. 1 D.L. n. 180/1998, convertito con modificazioni nella legge 267/1998 e dell'art. 1 bis del D.L. n.279/2000, convertito con modificazioni nella legge n.365/2000, nonché dell'art.9 della legge regionale n.19/2002.

Con successiva delibera n. 39 del 30.11.2005 è stato approvato il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico, relativo al territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 1, vengono definite le "Finalità, contenuti ed effetti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)".

Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.

Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le

azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Il PAI è vincolante per tutti gli Enti Pubblici e per i privati comunque interessati alla realizzazione di opere all'interno delle aree così come perimetrare dal Piano.

Nelle NTA del PAI, vengono definiti i regimi di tutela e salvaguardia per le aree perimetrare, con definizione della pericolosità geomorfologica (PG) e della pericolosità idraulica, con le relative classi di Rischio.

- Pericolosità geomorfologica
- Pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3)
- Pericolosità geomorfologica elevata (PG2)
- Pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1)
- Pericolosità idraulica
- Pericolosità idraulica alta (AP)
- Pericolosità idraulica media (MP)
- Pericolosità idraulica bassa (BP)

Classi di Rischio

- moderato R1: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e la distruzione di attività socio economiche.

L'area in questione è prossima ad aree a pericolosità idraulica individuate dal PAI; non esistono aree a pericolosità geomorfologica.



Piano di Assetto Idrogeologico - stralcio (Fonte AdB - web GIS PAI)

6. AGENTI FISICI

Rumore

La L. 447/1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" attribuisce ai Comuni il compito di provvedere alla classificazione del territorio comunale specifici i criteri stabiliti dalla Regioni.

In Puglia la L.R. 3/2002 "*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*" ha stabilito i valori limite di livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A" (LeqA[dB]) per le sei classi di territorio previste dal DPCM 14.11.1997 in attuazione della L. 447/1995:

- I. aree particolarmente protette
- II. aree prevalentemente residenziali
- III. aree di tipo misto
- IV. aree di intensa attività umana
- V. aree prevalentemente industriali
- VI. aree esclusivamente industriali.

Per queste classi, la L.R. 3/2005 individua i seguenti limiti, distinti per il periodo diurno (06:00 - 22:00) e per il periodo notturno (22:00 - 6:00):

Classi di destinazione d'uso del territorio	LeqA[dB] Periodo diurno	LeqA[dB] Periodo notturno
I. aree particolarmente protette	50	40
II. aree prevalentemente residenziali	55	45
III. aree di tipo misto	60	50
IV. aree di intensa attività umana	65	55
V. aree prevalentemente industriali	70	60
VI. aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite di LeqA[dB] stabiliti dalla L.R. 3/2002

Il Comune di Triggiano non è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica ai sensi della L. 447/1995 e, pertanto, vale quanto disposto dall'art. 8 del DPCM 14.11.1997, che prevede che in assenza di pianificazione comunale, si applicano i limiti di cui all'art. 6, co. 1 del DPCM 1.03.1991, ovvero:

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Valori limite di LeqA[dB] stabiliti dal DPCM 1.03.1991, validi in caso di assenza di pianificazione comunale

7. RIFIUTI

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati è stato approvato con DCR n.204/2013 e rappresenta lo strumento di pianificazione regionale che disciplina la gestione dei rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti speciali e la bonifica dei siti inquinati, prevedendo misure tese alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali (PGRS)

IL PGRS è uno degli strumenti previsti dalla Direttiva 91/156/CEE, ora sostituita dalla Direttiva 2006/12/CE7, finalizzato alla tutela della salute e dell'ambiente dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito di rifiuti. In coerenza con tale funzione, il Piano individua misure organizzative, normative, di programmazione e pianificazione per garantire che la gestione dei rifiuti si svolga in condizioni di sicurezza, per attuare i principi di prevenzione, responsabilità, e "chi inquina paga", per gestire i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, per disciplinare la conclusione di accordi di programma finalizzati ad attuare gli obiettivi della parte IV Dlgs n. 152 del 2006 e per favorire la prevenzione e il recupero dei rifiuti.

Gli obiettivi generali sono i seguenti:


- ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti,
- aumentare il recupero di materia e diminuire lo smaltimento di rifiuti,
- conseguire l'autosufficienza impiantistica per il recupero e lo smaltimento attraverso la realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti di recupero e smaltimento che tenga conto delle migliori tecnologie disponibili, del contesto geografico e della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti,
- smaltire i rifiuti in impianti appropriati vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica,
- garantire le più opportune modalità di gestione dei fanghi biologici da impianti di depurazione reflui civili,
- minimizzare gli impatti ambientali delle operazioni inerenti la gestione dei rifiuti.

Osservatorio rifiuti Regione Puglia

L'immagine seguente mostra i valori relativi alla produzione di rifiuti del 2015 nel Comune di Triggiano, facente parte dell'ARO n. 7.

I dati si riferiscono al periodo gen-lug., in quanto il Comune di Triggiano non ha ancora provveduto a comunicare all'Osservatorio regionale i dati relativi ai mesi successivi.

(cfr. http://www.sit.puglia.it/portal/portale_orp/Osservatorio+Rifiuti/Osservatorio+Rifiuti+Cittadino)



PARTE QUARTA

Impostazione del Rapporto Ambientale

-L.R. 44/2012, art. 9, co. 1, lett. d) -

Impostazione del rapporto ambientale e della metodologia di valutazione.

Il Rapporto Ambientale individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

L'allegato VI alla Parte Seconda del d.lgs. 152/02006 riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.

Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;*
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;*
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o*

difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La metodologia per la redazione del rapporto ambientale prevede la descrizione del contesto di riferimento attraverso le matrici ambientali di riferimento e la verifica della coerenza interna (coerenza delle azioni previste dal piano rispetto agli obiettivi previsti) ed esterna (coerenza degli obiettivi del piano rispetto agli obiettivi dei piani di settore sovraordinati).

Nella verifica degli effetti del piano si prevede l'utilizzo del modello DPSIR (Determinanti - Pressioni - Stato - Impatti - Risposte) e l'individuazione di un set di indicatori, a cui fare riferimento per la redazione del piano di monitoraggio.

PARTE QUINTA

Potenziali effetti significativi negativi

-L.R. 44/2012, art. 9, co. 1, lett. e) -

Preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma.

In virtù del quadro ambientale innanzi descritto e delle considerazioni effettuate a margine di ciascun argomento trattato, vista la natura e le finalità assegnate al piano in questione, si ritiene di poter concludere che i principali impatti negativi connessi all'attuazione del piano attengono per lo più:

- alla matrice paesaggio, esclusivamente per quanto attiene gli esemplari di ulivi presenti nell'area di intervento;
- alla matrice suolo, per quanto attiene il consumo e la impermeabilizzazione del suolo;
- alla matrice acqua, per quanto attiene il potenziale inquinamento delle acque sotteranee;
- alla matrice aria, per quanto attiene l'inquinamento atmosferico connesso al funzionamento degli impianti insediati ed al traffico indotto;
- alla tematica rumore, per quanto attiene la rumorosità degli impianti e quella connessa al traffico indotto.

Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, data la sua natura e la sua collocazione rispetto ad altri piani di settore e di natura ambientale, il piano in questione deve recepire le disposizioni vigenti in materia ambientale nelle proprie norme tecniche di esecuzione, promuovendo scelte e soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli effetti ambientali negativi nonché alla riduzione del consumo di risorse, in una visione integrata e con riferimento ad un ambito spazio temporale adeguatamente ampio.

PARTE SESTA

Consultazione SCMA e Enti interessati

-L.R. 44/2012, art. 9, co. 1, lett. f) -

Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare e le modalità di consultazione e di partecipazione pubblica previste.

Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territoriali interessati

La fase di consultazione preliminare prevede il coinvolgimento dei Soggetti con Competenza in Materia Ambientale (SCMA) e degli Enti territoriali interessati al fine di evidenziare preliminarmente le criticità ambientali presenti nel contesto di intervento ed i potenziali effetti negativi determinati dal piano/programma, nonché per acquisire informazioni ed elementi utili alla redazione del Rapporto Ambientale, di cui occorre definire la portata ed il livello di approfondimento.

L'art. 6 della L.R. 44/2012 stabilisce i criteri per l'individuazione dei SCMA e dispone che i seguenti soggetti siano sempre individuati come SCMA:

- a) Servizi regionali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
- b) Servizi provinciali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;
- c) Autorità idrica pugliese;
- d) Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA);
- e) Autorità di bacino competente per il territorio interessato (AdB Puglia);
- f) Azienda sanitaria locale competente per il territorio interessato (ASL);
- g) Ministero per i beni e le attività culturali, strutture competenti per il territorio interessato.

Laddove il territorio su cui esercitano le rispettive competenze risulti interessato, anche parzialmente, dalle previsioni di un piano o programma, i seguenti enti sono sempre individuati come soggetti competenti in materia ambientale:

- a) Consorzi di bonifica;
- b) Autorità portuali o marittime;
- c) Enti Parco;
- d) Enti di Gestione dei siti della Rete Natura 2000.

La struttura regionale cui sono attribuite le funzioni in materia di valutazioni ambientali è sempre individuata come soggetto competente in materia ambientale in tutti i casi in cui non è autorità competente.

Pertanto, si propone di consultare gli SCMA e gli Enti territoriali di seguito elencati:

REGIONE PUGLIA Sezione Assetto del Territorio	sezione.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA Sezione Urbanistica	serviziourbanistica@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA Sezione Ecologia	servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche	serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA Sezione Rischio Industriale	servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico	servizio.risorsenaturali@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA Sezione Programmazione e pianificazione delle infrastrutture per la mobilità	mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA Sezione Risorse Idriche	servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)	dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Autorità di Bacino della Puglia (AdB Puglia)	segreteria@pec.adb.puglia.it
Autorità Idrica Pugliese	direzioneamministrativa@pec.aip.gov.it
Acquedotto Pugliese (AQP)	Acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia	cbta.bari@pec.terreapulia.it
Azienda Sanitaria Locale Bari (ASL BA)	protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia	mbac-sbap-ba@mailcert.beniculturali.it
CITTÀ METROPOLITANA/PROVINCIA DI BARI	segretariogenerale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
CITTÀ METROPOLITANA/PROVINCIA DI BARI Servizi Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente	viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it urbanisticaespropriazioni.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it ediliziasismica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Comune di Bari	archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it
Comune di Capurso (BA)	comunecapurso@pec.rupar.puglia.it

Modalità di consultazione dei SCMA, degli Enti territoriali interessati e della popolazione.


La LR 44/2012 prevede la partecipazione dei SCMA, degli Enti interessati e della popolazione in diversi e ripetuti momenti di consultazione:

- i SCMA e gli Enti interessati intervengono nelle fase di consultazione preliminare e nella fase di consultazione;


- la popolazione interviene nella fase di consultazione, anche per quanto attiene la procedura urbanistica così come meglio illustrato nella Parte Seconda dal presente documento.

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEGLI ULIVETI ESISTENTI ALL'INTERNO DELL'AREA SOGGETTA A PIANO ATTUATIVO - RAPP. 1:2000

LEGENDA




Limite di piano attuativo




viabilità pubblica di progetto



ambiti destinati a lotti edificatori privati



particelle catastali



ambiti con presenza di alberi di uliv

1. alberi con ampiezza della chioma dai 2 ai 4 mt
2. alberi con ampiezza della chioma > di 4mt



AMBITO A - vista aerea da sud (fonte : "Bing Maps 2010")



AMBITO A - vista aerea da nord (fonte : "Bing Maps 2010")



Rilievo fotografico



AMBITO B - vista aerea da sud (fonte : "Bing Maps 2010")



Rilievo fotografico



AMBITO B - vista aerea da nord (fonte : "Bing Maps 2010")



AMBITO C - vista aerea da sud (fonte : "Bing Maps 2010")



Rilievo fotografico



AMBITO C - vista aerea da nord (fonte : "Bing Maps 2010")



AMBITO D - vista aerea da sud (fonte : "Bing Maps 2010")



Rilievo fotografico



AMBITO D - vista aerea da nord (fonte : "Bing Maps 2010")



AMBITO E - vista aerea da nord (fonte : "Bing Maps 2010")



Rilievo fotografico



AMBITO E - vista aerea da sud (fonte : "Bing Maps 2010")



COMUNE DI TRIGGIANO
Città Metropolitana di Bari
Piano di Lottizzazione in zona "D1.1"

Rapporto preliminare – Allegato A

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

"QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE"

Si prega di voler trasmettere copia del questionario al seguente indirizzo:

con oggetto "Questionario VAS – Piano di Lottizzazione in zona D1.1 denominato "Misosta"

1. DATI DEL COMPILATORE

ENTE	
SERVIZIO/DIPARTIMENTO	
NOME	
COGNOME	
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	
SITO INTERNET	

2. CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

2.1 Ritenete che i paragrafi individuati dalla proposta di indice del Rapporto Ambientale siano sufficienti per la redazione dello stesso Rapporto?

SI NO

2.2 In caso di risposta negativa integrate l'indice nel modo che ritenete più opportuno possibilmente motivando le vostre proposte:

INTEGRAZIONI INDICE RA	MOTIVAZIONI

3. ELENCO DELLE AUTORITÀ CON SPECIFICHE COMPETENZE AMBIENTALI

3.1 Ritenete che l'elenco delle Autorità sia corretto ed esaustivo?

SI NO

3.2 Se no, per quale motivo?

4. INQUADRAMENTO DEL PIANO

5.1 Ritenete esaustivo l'elenco dei piani e programmi pertinenti al piano per i quali dovranno essere specificati i rapporti e le eventuali interferenze con il piano stesso?

SI NO

4.2 In caso di risposta negativa al quesito 4.1, indicate nella tabella sottostante ulteriori documenti pertinenti motivando le vostre risposte

DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	MOTIVAZIONI

5. METODOLOGIA DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

5.2 Ritenete siano stati presi in considerazione tutti i temi e le questioni ambientali pertinenti il Piano?

SI NO

5.3 In caso di risposta negativa al quesito 4.1., depennate dall'elenco sottostante i temi e questioni ambientali che ritenete non debbano essere presi in considerazione e/o aggiungete i temi e questioni ambientali che ritenete debbano essere considerati, possibilmente motivando le vostre proposte.

TEMI E QUESTIONI AMBIENTALI	MOTIVAZIONE EVENTUALE DEPENNAMENTO/INTEGRAZIONE
Biodiversità	
Popolazione e salute umana	
Suolo e rischi naturali	
Acqua	
Aria e fattori climatici	
Energia	
Rifiuti	
Paesaggio	

5.4 Ritenete chiara ed esaustiva la metodologia illustrata?

SI NO

5.5 Se no, per quale motivo?

6. ULTERIORI OSSERVAZIONI

Il sottoscritto dichiara l'impegno a fornire la seguente documentazione utile per l'elaborazione dell'analisi di contesto del Piano Urbanistico Attuativo in zona D1.1 nel comune di Triggiano (BA)

FIRMA

LA PERSONA REFERENTE PER I DOCUMENTI DI CUI SOPRA È:	
NOME E COGNOME	
RUOLO	
ENTE	
N° TELEFONO	
N° FAX	
E-MAIL	